

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini

Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner

Dr. Birgit Bragagna

Rag. Stefano Seppi

Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner

Dr. Alfredo Molinari

Dr. Verena Klausner

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte

Dr. Matthias Sepp

Dr. Georg Gasser

Circolare

| | |
|---------|----------------------|
| numero: | 68i |
| del: | 2014-07-11 |
| autore: | Dr. Alfredo Molinari |

A tutti i clienti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas e a quelli esercenti servizi idrici

AEEGSI: contributi all'AEEGSI e relativa dichiarazione

Sia i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas sia quelli esercenti attività riconducibili al servizio idrico integrato (di seguito SII)¹, sono tenuti a versare il rispettivo contributo annuale per far fronte agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito AEEGSI). Infatti, sono gli stessi soggetti sottoposti all'attività di regolazione e di controllo della AEEGSI che devono far fronte ai suoi oneri di funzionamento, nel limite massimo dell'uno per mille dei relativi ricavi/entrate (**al netto dell'Iva**) risultanti dal bilancio/rendiconto consuntivo approvato e riferito all'esercizio immediatamente precedente². Sia il contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas sia quello dovuto dai soggetti esercenti attività riconducibili al SII vanno calcolati sui ricavi/entrate dell'anno prima, in questo caso il 2013, e vanno versati e dichiarati rispettivamente entro il 31 luglio 2014 e il 15 settembre 2014.

Essendo il contributo calcolato sui ricavi dell'anno prima, quello del 2014 è dovuto se nel 2013 la società/ente era attiva e iscritta nel registro delle imprese/svolgeva l'attività in regime di gestione pubblica diretta e in tale anno ha conseguito ricavi/entrate nel settore elettrico e del gas o nel SII. Pertanto per le società non più esistenti nel 2014 ma che abbiano operato nel 2013 restano fermi gli obblighi di versamento e di dichiarazione del contributo.

1 Soggetti passivi

1.1 Operatori nel settore dell'energia elettrica e del gas

Sono tenuti al versamento del contributo per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas coloro che esercitano una o più delle attività che di seguito sono elencate in via ricognitiva:

- produzione dell'energia elettrica, inclusa la produzione di energia elettrica degli impianti con produzione combinata di energia elettrica e calore;
- trasmissione dell'energia elettrica;

1 L'articolo 21, comma 19, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto il trasferimento all'allora Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge n. 481/95. L'art. 24 bis del DL 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha esteso anche ai soggetti del SII l'obbligo di contribuzione (introduzione del comma 19 bis nell'articolo 21 del DL 6 dicembre 2011 n. 201).

2 Vedasi l'art. 2, comma 38, lett. b) della legge 481/95, confermato dall'art. 1, comma 68 bis della legge n. 266/05.

- c. dispacciamento dell'energia elettrica;
- d. distribuzione dell'energia elettrica;
- e. misura dell'energia elettrica;
- f. acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
- g. vendita ai clienti finali dell'energia elettrica;
- h. servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002;
- i. coltivazione del gas naturale;
- j. rigassificazione del gas naturale liquefatto;
- k. stoccaggio del gas naturale;
- l. trasporto del gas naturale;
- m. dispacciamento del gas naturale;
- n. distribuzione del gas naturale;
- o. misura del gas naturale;
- p. acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
- q. vendita ai clienti finali del gas naturale;
- r. distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti.

Non costituiscono presupposto dell'obbligo di contribuzione le seguenti attività:

- a. le attività elettriche estere;
- b. le attività gas estere.

L'importazione e l'esportazione di gas ed energia elettrica sono riconducibili all'attività di compravendita e sono assoggettate al contributo.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile e, operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società nelle attività di cui al presente articolo.

Come per qualsiasi altro tipo di obbligazione (ad esempio fiscale) nel caso di trasferimento d'azienda, fusione, scissione ovvero cessione di una o più attività, le obbligazioni relative al pagamento del contributo sono trasferite al soggetto che eredita diritti e obblighi esistenti in capo all'azienda trasferita.

Anche gli enti pubblici e gli imprenditori agricoli che producono energia elettrica come attività connessa a quella agricola sono soggetti passivi del contributo e dell'obbligo di dichiarazione di cui al punto 6.

1.2 Soggetti esercenti attività riconducibili al SII

Sono tenuti al versamento del contributo per i soggetti esercenti servizi idrici coloro che svolgono una o più delle seguenti attività:

- a) captazione, anche a usi multipli;
- b) adduzione, anche a usi multipli;
- c) potabilizzazione;
- d) vendita di acqua all'ingrosso;
- e) distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;

- f) fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio e raccolta
- e) allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;
- g) depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;
- h) misura dei servizi idrici.

Anche gli enti pubblici sono soggetti passivi del contributo e dell'obbligo di dichiarazione di cui al punto 6.

2 Base imponibile

Entrambi i contributi per l'anno 2014 si calcolano sull'ammontare dei ricavi/entrate (al netto dell'Iva) conseguiti nel 2013 rispettivamente nelle attività di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, come risultano dal bilancio approvato dell'esercizio 2013 (vedasi componenti positive di reddito desumibili dal conto economico nella gestione ordinaria e accessoria dell'impresa, voci A1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e A5 "Altri ricavi e proventi") ovvero dal rendiconto consuntivo per i gestori che svolgono attività in regime di gestione pubblica diretta del SII. I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare delle voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie corrispondenti ai ricavi delle vendite e delle prestazioni afferenti le attività sopraindicate.

Sono escluse dal contributo le poste rettificative dei costi quali gli incrementi delle immobilizzazioni, le variazioni dei lavori in corso e le variazioni delle rimanenze dell'esercizio, nonché proventi finanziari, dividendi e sopravvenienze attive.

Concorrono invece a determinare la base imponibile del contributo anche i ricavi conseguiti dall'applicazione di corrispettivi da versare successivamente ad esercenti altre attività della filiera, per prestazioni da questi erogate.

Per i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica, tra i ricavi assoggettati a contributo rientrano anche:

- ricavi derivanti da corrispettivi quali CCT e CTR;
- ricavi derivanti da sbilanciamenti;
- ricavi dalla produzione da impianti eolici;
- ricavi derivanti dalla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici;
- ricavi derivanti da tariffa incentivante "Conto energia";
- ricavi derivanti da servizi di scambio sul posto (conto scambio);
- ricavi derivanti da vendita con tariffa onnicomprensiva;
- ricavi derivanti da vendita di energia elettrica prodotta da altre fonti rinnovabili e assimilate.

Sono invece esclusi dalla base imponibile del contributo:

- l'energia elettrica per la quota destinata all'autoconsumo;
- ricavi derivanti da certificati verdi;
- ricavi per energia elettrica e termica a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante;
- ricavi da servizi di gestione, manutenzione e sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica o cimiteriale;
- ricavi da produzione combinata di energia elettrica e termica quando il rapporto tra quantità di energia elettrica ed energia termica è inferiore a 1;
- ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia termica;
- ricavi da Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

Per i soggetti operanti nel SII, non rientrano tra i ricavi assoggettati:

- quelli corrispondenti alla produzione di energia, già soggetta a specifica contribuzione (appunto contribuito per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas);
- quelli riferiti ad "altre attività idriche", diverse da quelle comprese nel SII e specificate al punto 1.2;
- ricavi per i servizi idrici per usi civili e industriali erogati a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante;
- in presenza di usi multipli che includano usi idroelettrici o agricoli, il contributo è dovuto solo sui ricavi relativi agli usi civili e industriali; vanno pertanto depurati i ricavi relativi alla produzione di energia elettrica nel caso di invasi idroelettrici utilizzati anche per il prelievo di acqua da destinare al consumo civile, nonché i ricavi relativi agli usi agricoli per invasi destinati a scopi misti civili e agricoli.

3 Misura del contributo

L'AEEGSI, con propria deliberazione, stabilisce annualmente, entro il limite massimo dell'uno per mille, l'entità del contributo in questione.

L'AEEGSI ha stabilito per il contributo per l'anno 2014 rispettivamente l'aliquota³:

- dello 0,28 per mille per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (**riduzione** rispetto allo 0,30 per mille prevista in precedenza);
- dello 0,25 per mille per i soggetti operanti nel settore del SII o esercenti una o più attività che lo compongono (confermata l'aliquota dello scorso anno).

4 Termini e modalità di versamento

Il termine per il versamento di entrambi i contributo per l'anno 2014 è stabilito al 31 luglio 2014.

I soggetti di cui sopra devono versare il contributo unicamente tramite bonifico bancario sui seguenti conti corrente intestati all'AEEGSI.

(beneficiario: Autorità per energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), Piazza Cavour 5, 20121 Milano
(C.F. 97190020152))

A) Per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e gas

BANCA POPOLARE DI BARI
IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA, la dicitura "Contributo AEEGSI - ENERGIA 2014" e la ragione sociale (in mancanza della Partita IVA indicare il codice fiscale).

B) Per i soggetti per i soggetti operanti nel settore del SII

BANCA POPOLARE DI BARI
IBAN: IT 73 F 05424 01601 000001007000

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA, la dicitura "Contributo AEEGSI - ACQUA 2014" e la ragione sociale (in mancanza della Partita IVA indicare il codice fiscale).

3 Deliberazione n. 235/2014/A

I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile sia ai settori dell'energia elettrica e del gas sia tenuti al versamento del contributo sulle attività afferenti al settore dei servizi idrici, dovranno effettuare il versamento in modo distinto utilizzando i rispettivi conti corrente. Soltanto la dichiarazione di cui al successivo punto 6 è unica.

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato, sono dovuti gli interessi legali⁴ ai sensi di legge, a partire dalla data del 1 agosto 2014.

L'AEEGSI, in caso di omesso o parziale versamento del contributo procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

5 Esonero dal versamento

Il versamento non è dovuto per somme uguali o inferiori ad € 100 (cento/00) sia nel caso del contributo dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas sia nel caso del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore del SII.

Viste le diverse aliquote dello 0,28 e dello 0,25 per mille l'esonero si ha:

- per il settore dell'energia elettrica e del gas nel caso in cui ricavi assoggettati a contributo siano stati per il 2013 pari o inferiori ad € 357.142,86;
- per il settore del SII nel caso in cui ricavi assoggettati a contributo siano stati per il 2013 pari o inferiori ad € 400.000.

Resta però in ogni caso fermo l'obbligo di presentare la dichiarazione di cui al successivo paragrafo. Pertanto, in caso di omessa, tardiva o falsa dichiarazione, scattano le sanzioni di cui si dirà.

6 Dichiarazione dei dati relativi al contributo

Entro il 15 settembre 2014 i soggetti passivi del contributo per il 2014 devono inviare all'AEEGSI apposita dichiarazione, conforme al modello predisposto e reso disponibile dalla medesima AEEGSI sul proprio sito *Internet*.

La comunicazione è unica, anche nel caso in cui la società/ente operi sia nel campo dell'energia elettrica e del gas sia in quello del SII.

Tale dichiarazione indica il soggetto che ha eseguito il/i versamento/i, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo ed ulteriori informazioni.

La suddetta dichiarazione deve essere inviata all'AEEGSI utilizzando esclusivamente il sistema informatico di comunicazione⁵ presente sul sito Internet dell'AEEGSI all'indirizzo⁶:

https://sso.autorita.energia.it/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.autorita.energia.it%2Fraccolte-dati%2Fj_spring_cas_security_check

La suddetta dichiarazione deve essere inviata anche se il contributo non si è dovuto versare in quanto esonerati dal versamento per quanto detto al punto 5. In questo caso si indica la sola base imponibile.

La mancata o tardiva presentazione della predetta dichiarazione nonché l'indicazione di dati

4 Gli interessi legali maturati devono essere calcolati secondo il seguente schema di calcolo:

Contributo x n. giorni di ritardo x tasso ufficiale

365

5 Introdotta con deliberazione 23 giugno 2008 GOP 35/08.

6 Dalla homepage del sito Internet dell'AEEGSI, <http://www.autorita.energia.it/it/index.htm>, si clicca su "Raccolte dati" nel box presente sulla parte sinistra della pagina.

non corrispondenti al vero, comportano, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione da parte dell'AEEGSI delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, della legge n. 481/1995.

L'Autorità può verificare e controllare le dichiarazioni pervenute e i dati economici ivi riportati, anche mediante confronto con i bilanci di esercizio e con i conti annuali separati dei soggetti operanti nel settore dei servizi idrici.

7 Indebiti versamenti

In caso di versamento di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'AEEGSI, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, una istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento dal quale emerga, in dettaglio, l'indebito versamento.

Per ottenere il rimborso/compensazione è necessario richiedere tramite e-mail (all'indirizzo contributoaeegsi@autorita.energia.it) il modulo cartaceo da compilare e da ritrasmettere agli uffici dell'Autorità.

Nella predetta istanza, il soggetto può scegliere se ottenere la compensazione o il rimborso di detto versamento nell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima.

Qualora l'AEEGSI non si pronunci entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, la medesima si intenderà accolta.

8 Regolarizzazione per gli anni pregressi

Se non si è provveduto a versare o si è versato in misura non sufficiente il contributo riferito ad anni pregressi, per regolarizzare la posizione è necessario richiedere tramite e-mail (all'indirizzo contributoaeegsi@autorita.energia.it) il modulo cartaceo da compilare (uno per ogni anno evaso). L'importo da regolarizzare, comprensivo degli interessi legali maturati⁷ che dovranno essere contestualmente corrisposti, dovrà essere pagato a mezzo bonifico bancario, le cui coordinate sono:

BANCA POPOLARE DI BARI
IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000

In sede di versamento dovranno essere specificati:

- 1) la causale "Contributo AEEGSI" con l'indicazione dell'anno di riferimento e del settore (energia /acqua);
- 2) la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

9 Annotazioni finali

Si ricorda che prima di poter inviare la dichiarazione è necessario iscriversi nell'"Anagrafica operatori" presente sul sito Internet dell'AEEGSI all'indirizzo⁸:

<https://www.autorita.energia.it/anagrafica/operatore/newOperatore>

⁷ Gli interessi legali maturati devono essere calcolati secondo il seguente schema di calcolo:

Contributo x n. giorni di ritardo x tasso ufficiale

365

⁸ Dalla homepage del sito Internet dell'AEEGSI, <http://www.autorita.energia.it/index.htm>, si clicca nella parte sinistra in basso della pagina su "Anagrafica operatori" e ancora su "Nuove iscrizioni".

Tutti gli operatori che svolgono unicamente attività nel settore dei servizi idrici (senza cioè svolgere attività nei settori dell'energia elettrica e/o del gas) possono accedere al sistema attraverso il Nome Utente e la Password (credenziali). Si ricorda che il Nome Utente, che corrisponde al codice fiscale del rappresentante legale, insieme alla Password sono quelli che gli sono stati rilasciati al termine del primo accreditamento.


Gli operatori che invece svolgono congiuntamente attività nel settore dei servizi idrici e in quello dell'energia elettrica e/o del gas naturale possono accedere con credenziali solo se sono operatori "marginali" per le attività relative ai settori dell'energia elettrica e/o del gas⁹, altrimenti devono utilizzare il certificato digitale rilasciato da certificatori accreditati DGITPA. Per approfondire tali questioni si rimanda a quanto dettagliatamente esposto nelle circolari del nostro Studio n. 67 del 13/09/2012 e n. 48 del 21/05/2013.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



9 Solo per gli operatori "marginali" è possibile continuare a utilizzare il sistema di Nome Utente e Password precedente senza necessità di certificati digitali (e perciò quindi nell'ultimo campo della pagina "Uso certificato digitale" possono scegliere "No"). Sono operatori "marginali" gli esercenti che soddisfano i requisiti dell'articolo 16 comma 2 dell'Allegato A) alla delibera AEEG n. 11/07, cosiddetto Testo Integrato Unbundling (TIU), e cioè gli esercenti che svolgono l'attività di:

- a. produzione dell'energia elettrica senza essere proprietario o gestore di almeno un'unità rilevante ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete di cui al DPCM 11 maggio 20041;
- b. produzione dell'energia elettrica effettuata da autoproduttori²;
- c. distribuzione dell'energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo;
- d. misura dell'energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo;
- e. acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica per un quantitativo non superiore a 100 GWh l'anno;
- f. vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, per un quantitativo non superiore a 100 GWh l'anno;
- g. distribuzione del gas naturale a meno di 5.000 punti di riconsegna;
- h. misura del gas naturale a meno di 5.000 punti di riconsegna;
- i. distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate, senza operare nel settore del gas naturale o dell'energia elettrica.